

-Avv. Nicola Perrotti Avv. Vittoria Lanfranchi Avv. Paolo Marini Avv. Sara Drammis -

25122 BRESCIA, corso Martiri della Libertà, 23

Tel. (+39).030.3755985 - (+39) 030.5030851

Mail: segreteria@studiolegaleperrotti.it

24027 NEMBRO (BG), via Ronchetti n. 17 -

Tel. (+39).035.4127010- Fax [+39] 035.4721675

www.studiolegaleperrotti.it

SOCIETA' DIGITALE E SUCCESSIONI

1. Il mondo digitale attorno a noi

L'Italia è oramai una società digitale.

Le statistiche più recenti (fonte Rapporto Digital 2023) indicano in più di 13/14 ore al giorno il tempo speso di media da ciascuno di noi operando sul Web o interagendo con le piattaforme social, i servizi di streaming, le web radio, i giochi online.

Internet Live Stats, un sito che monitora quotidianamente le statistiche delle attività umane sulla Rete digitale, ha calcolato in 347 miliardi le email che sono state inviate in tutto il mondo nel corso del 2023 e le previsioni per quest'anno sono di un ulteriore incremento.

I dati ufficiali di ABI, l'Associazione Bancaria Italiana rilevano un incremento del 20% delle transazioni digitali che avrebbero raggiunto l'anno scorso i 6,2 miliardi di euro di valore e già si parla di *euro digitale*.

La digitalizzazione ha raggiunto i più svariati contesti dal registro elettronico che ci aggiorna costantemente dell'andamento scolastico dei figli, al processo telematico che ha eliminato la necessità delle udienze in presenza davanti ad un giudice, al navigatore che ci riporta in sicurezza a casa.

Eppure, ad una penetrazione così intensa della digitalizzazione nella nostra vita non è seguita una piena comprensione del fenomeno da parte del legislatore che, come quasi sempre è accaduto nella storia dell'umanità – e l'Italia non fa eccezione - reagisce con ritardo rispetto all'evolversi della società ed è quindi costretto a rincorrere i fenomeni sociali ed economici quando essi si sono già ampiamente manifestati ed hanno impattato significativamente nella vita di ciascuno di noi al fine di regolarli.

Un ambito nel quale la rivoluzione digitale sta cominciando a manifestare i suoi effetti, ove l'intervento del legislatore sarebbe quanto mai necessario è il campo delle successioni.

2. Il patrimonio digitale ed il fenomeno successorio

Quando oggi si parla di "beni digitali" ci si riferisce in maniera superficiale ad un articolato complesso di beni che condividono la caratteristica strutturale di non avere una propria fisicità

definita nello spazio e di essere beni rappresentati in codice binario (ovvero una serie di numeri 0 e 1) dei quali si possono vantare i relativi diritti di utilizzazione, contenuti all'interno di un sistema di memorizzazione che può essere, a sua volta, fisico o virtuale.

I beni digitali si possono suddividere in due categorie: quelli di natura non patrimoniale e quelli a contenuto patrimoniale.

I primi sono i beni digitali di natura personale e/o familiare che hanno un valore solamente in relazione agli interessi personali, familiari od affettivi afferenti a specifici individui, in questa categoria si possono certamente annoverare le caselle mail ad uso personale, le fotografie salvate su computer e/o piattaforme cloud, profili social personali.

I beni a contenuto patrimoniale, invece, sono beni caratterizzati da un valore economico intrinseco e valido per tutti e dalla correlata facoltà di utilizzazione economica concessa al proprio titolare. Tra essi vanno annoverati gli acquisti digitali effettuati dal titolare (e-book, file musicali, NFT, programmi informatici specifici) e beni di natura prettamente economica come le monete virtuali (Bitcoin, Ethereum, etc.).

Questo complesso di beni nel momento in cui il titolare muore costituisce la cosiddetta *eredità digitale* la quale soggiace a differenti destini a seconda della già indicata diversa natura dei beni coinvolti.

Preliminarmente, comunque, va tenuto presente come il fenomeno successorio disciplinato dal Codice Civile italiano sconti una formalità di natura analogica (autografia, sottoscrizione, presenza del notaio etc.) che difficilmente si armonizza al contesto digitale nel quale ci muoviamo né sembra prossima la definizione ed adozione di processi digitali con effetto dispositivo *mortis causa* quali, ad esempio, i discussi *smart will*.

Allo stato, dunque, non è possibile sottrarsi alla “dittatura” del supporto cartaceo il quale, necessariamente, se si intende regolare anche il fenomeno successorio dell’eredità digitale, dovrà comprendere anche disposizioni specifiche in tal senso anche se, come vedremo, non è detto che tale soluzione sia adeguata alle necessità.

3. La successione dei beni digitali non patrimoniali

Come anticipato, nella categoria dei beni digitali non patrimoniali rientrano la corrispondenza non lavorativa scambiata attraverso le email ed i sistemi di messaggistica online, il materiale archiviato su supporto fisico e/o in cloud come fotografie, opere d’ingegno ed i files musicali, video o di testo che il de cuius possa aver acquistato e successivamente conservato nelle banche date online disponibili (Spotify, iTunes, Apple podcast, Kindle etc.).

Escludiamo la tematica della casella di posta generata dal datore di lavoro, sul cui accesso, gestione e chiusura – soprattutto a seguito di licenziamento, pensionamento o dimissioni volontarie del lavoratore, tutti i casi, ai nostri effetti, paragonabili alla morte, da tempo si dibatte avanti i giudici e che comunque non rientra strettamente nel patrimonio disponibile di un de cuius ed affrontiamo, al contrario, la spinosa questione della successione nella titolarità degli altri predetti beni.

A questo punto, dobbiamo preliminarmente distinguere tra l’attribuzione ad un erede o legatario della proprietà del supporto fisico ove detti beni digitali sono stati prodotti o fruiti (il computer, il cellulare o l’iPad del defunto) e la titolarità sul bene digitale immateriale.

Infatti, non necessariamente il primo titolo presuppone il secondo, vista la possibilità che i beni digitali siano effettivamente allocati al di fuori del supporto fisico trasferito e la contemporanea necessità di possedere password o codici identificativi per accedervi da qualunque supporto.

Tenuto conto che, peraltro, taluni servizi Web prevedono la cancellazione automatica di ogni file e/o bene digitale di proprietà di una persona defunta, anche qualora i medesimi fossero sopravvissuti e comunque ancora idealmente fruibili, la questione dell'accessibilità ai medesimi si porrà comunque sia in termini di titolarità effettiva sui beni sia in termini di tutela della riservatezza dei dati personali contenuti in detti beni.

Quanto al primo problema, possono darsi due casi: l'attribuzione specifica dei beni digitali non patrimoniali ad un beneficiario individuato o il silenzio da parte del de cuius sul soggetto che ne debba fruire dopo la sua morte.

Nel primo caso, l'attribuzione di un legato specifico sui beni digitali sembrerebbe aver risolto il problema della titolarità sui beni medesimi, tuttavia la mera attribuzione non appare sufficiente a rendere davvero attuale il diritto. Difatti, questi beni sono normalmente accessibili solo tramite un percorso di riconoscimento garantito da password o codici alfanumerici che normalmente sono nel possesso individuale – e geloso – del titolare di detti beni.

Per definizione, dunque, detti codici non dovrebbero essere conosciuti e/o facilmente conoscibili da terze persone e conseguentemente, in caso di attribuzione specifica di beni digitali non patrimoniali, il de cuius dovrebbe altresì preoccuparsi di trasmettere anche le password di accesso ai medesimi o quanto meno indicare al beneficiario dove trovare il documento o la risorsa informatica che le contenga.

Peraltro, questa accortezza potrebbe mettere a rischio la sopravvivenza e l'integrità delle risorse digitali stesse da trasmettere al beneficiario qualora la comunicazione delle password o l'indicazione del luogo fisico o informatico ove esse sono conservate venisse ad essere conoscibile da altri interessati quali, a titolo di esempio, l'erede che per primo rinviene o provvede alla pubblicazione del testamento del de cuius.

Qualora, poi, detta segnalazione sia davvero giunta al beneficiario, non è comunque detto che essa possa essere sufficiente a far conseguire al soggetto designato il vantaggio previsto.

Basti infatti pensare che le password ed i codici di accesso, anche solo per una banale ragione di tutela del patrimonio digitale di un individuo da incursioni non autorizzate, sono quasi sempre soggette ad aggiornamento e modifica periodica anche automatica, procedura questa che potrebbe rendere inutile la semplice trasmissione dei codici al beneficiario finale da parte del testatore.

Allo stato, tuttavia, la designazione specifica del destinatario di detti beni e la trasmissione dei codici di accesso per il tramite, per esempio, di una persona di fiducia non interessata appare comunque l'unica strada percorribile atteso che né il nostro ordinamento né quello comunitario hanno accolto o disciplinato istituti giuridici di nuova costituzione quali i *digital will* o testamenti digitali, veri e propri inventari delle risorse digitali in possesso del redattore, che indicano altresì il cd. esecutore testamentario digitale, una persona affidabile che possa eseguire le ultime volontà del testatore.

La legge federale statunitense sull'accesso fiduciario alle risorse digitali (RUFADAA) nella sua versione aggiornata nel 2018, è un modello in tal senso, costituendo un assetto quadro della

disciplina sulla successione dei beni digitali che i singoli Stati dell'Unione sono chiamati ad adottare nel proprio ordinamento.

Al momento della redazione del presente approfondimento, tutti gli Stati, ad eccezione del Massachusetts e Oklahoma che le hanno in calendario per il 2024, hanno adottato leggi nazionali in esecuzione della citata legge federale.

Senza inoltrarci eccessivamente nella disciplina americana, vale la pena riportare in via sintetica i principi più significativi di detta norma:

- ° La legge sull'accesso fiduciario uniforme alle risorse digitali consente ad un esecutore testamentario l'accesso al contenuto delle comunicazioni elettroniche, comprese e-mail, chat e messaggi diretti purché il defunto vi abbia esplicitamente acconsentito;
- ° Le aziende che creano, archiviano o forniscono risorse digitali, come Google e Facebook, sono identificate sotto RUFADAA come custodi. Le discipline adottate da dette aziende relativamente alla gestione delle risorse digitali di una persona defunta si sono uniformate alle prescrizioni di RUFADAA;
- ° Strumenti online come Inactive Account Manager di Google e Legacy Contact di Facebook consentono agli utenti di decidere cosa dovrebbe accadere al proprio account dopo la morte o lunghi periodi di inattività. Quando sono presenti strumenti come questo, RUFADAA impone che abbiano la priorità su tutte le altre istruzioni, inclusi i Termini di servizio di un sito Web;
- ° Se un custode non offre uno strumento online, RUFADAA afferma che la linea d'azione successiva è quella di esaminare i documenti legali. Può trattarsi di un testamento, di un trust o di una procura o di un vero e proprio piano patrimoniale digitale che può garantire ad un esecutore testamentario o ad un fiduciario l'accesso a uno o più conti specifici (sono già presenti sul Web società che si offrono come "custodi" del Piano patrimoniale digitale garantendone l'autenticità ed inalterabilità, utilizzando sistemi come la block-chain per certificare l'origine del Piano da parte del testatore);
- ° Per limitare il loro ruolo nella liquidazione di un patrimonio, i custodi possono richiedere ordinanze del tribunale prima di concedere l'accesso a un conto. Possono anche fornire l'accesso solo alle informazioni "ragionevolmente necessarie" per la liquidazione di un patrimonio. I custodi non possono comunque fornire accesso a beni cancellati o conti congiunti.

Come si vede anche la normativa quadro statunitense evidenzia alcune difficoltà di applicazione laddove necessita della collaborazione fattiva dei custodi dei beni digitali per completare la trasmissione dei medesimi ai nuovi titolari e tuttavia ha l'indubbio merito di aver sistematizzato il processo di trasferimento mortis causa dei beni con l'identificazione di ruoli e poteri di ciascuna figura coinvolta.

4. La disciplina europea sull'accesso ai beni digitali non patrimoniali

Allo stato attuale, invece, né l'Unione Europea né l'ordinamento giuridico italiano sembrano aver preso in esame la questione dell'eredità dei beni digitali che rimane, quindi, priva di alcuna regolamentazione ed è rimessa alla pratica di interpretazione analogica dei giudici chiamati a decidere con le prevedibili conseguenze sulla certezza di applicazione di una norma.

Il manifesto disinteresse da parte della legislazione unionale rispetto al tema dei beni digitali, dell'eredità dei medesimi ed alla disciplina sulla loro trasmissione si è espressa a chiare lettere al momento della redazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679).

Esso, concentrandosi esclusivamente sul tema della circolazione, trattamento e protezione dei dati personali dei cittadini europei, esclude espressamente (Considerando 27) la tutela delle persone decedute dal suo ambito di applicazione demandandosi agli Stati membri la facoltà di introdurre specifiche norme.

In ambito nazionale, al contrario, già con il Decreto Legislativo n. 196/2003 (art. 9 comma 3) si è ritenuto di trattare il tema della tutela dei dati personali delle persone decedute affermando la sopravvivenza dei diritti dell'interessato e della possibilità del loro esercizio, post mortem, da parte di coloro che hanno un interesse proprio o agiscono a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

La regola generale della sopravvivenza del diritto alla tutela è stata poi ribadita e meglio precisata con il Decreto Legislativo n. 101/2018 introdotto per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (art. 2 terdecies).

Come nella previgente disciplina, il legislatore non ha espressamente definito la natura di questo diritto – se si tratti dunque di un acquisto mortis causa o iure proprio del legittimato – ma si è limitato a ribadire il principio della persistenza dei diritti (anche di natura digitale) oltre la vita della persona, diritti che comprendono il diritto di accesso, di rettifica, cancellazione, di limitazione del trattamento, di opposizione e di portabilità dei dati.

La natura derivativa di detto diritto sembrerebbe comunque emergere dai successivi commi di detto articolo, i quali indicano come il diritto dei legittimati non sia assoluto ma dipenda dalla volontà del de cuius il quale può sempre vietare agli eredi l'accesso a tutti o a parte dei propri dati personali purché la volontà del defunto risulti in modo non equivoco e sia stata specifica, libera ed informata.

A tutela di terzi, tuttavia, il quinto comma aggiunge che il divieto in oggetto *"non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi"*.

La norma opera un bilanciamento di interessi tutelando da un lato il diritto dell'interessato a non vedere divulgati, dopo il suo decesso, dati digitali che ritiene personali ed intimi, dall'altro i diritti di terzi che senza l'accesso a quei determinati dati vedrebbero lesi i loro diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell'interessato o diritti di difesa in giudizio.

L'efficacia della disciplina in esame è stata successivamente testata in alcuni arresti giurisprudenziali (sentenza n. 2020/44578 del Tribunale di Milano del 9.02.2020, ordinanza del Tribunale di Roma del 10.02.2020 e ordinanza del Tribunale di Bologna del 25.11.2021) che hanno ribadito la legittimità della richiesta di soggetti qualificati (genitori e coniugi dei defunti) di poter accedere ai dati personali del familiare conservati da diversi operatori digitali su sistemi di immagazzinamento digitale (cloud), ordinando agli operatori commerciali di consentire l'accesso ai predetti dati.

Da quanto sopra si può dedurre che alla prova degli uffici giudiziari la disciplina ha mostrato la sua efficacia fornendo una disciplina chiara e fungibile per la gestione di beni digitali non patrimoniali post mortem.

Nulla però si dice in merito ai beni patrimoniali digitali che sono, evidentemente, fuori dal campo di applicazione della predetta norma.

5. La successione nei beni digitali patrimoniali: il caso degli NFT e delle criptovalute

I beni digitali a contenuto patrimoniale si caratterizzano per il loro valore economico intrinseco: le criptovalute, le fotografie digitali d'autore, i progetti di un architetto, i disegni di un grafico, gli scritti di un autore, i collezionabili digitali. Le opere d'arte digitali e i c.d. [NFT](#) rientrano a pieno titolo in quest'ultima categoria.

Tra essi, per la loro diffusione e per il valore degli scambi che li caratterizzano, concentriamo la nostra attenzione su NFT e criptovalute.

a) I Non Fungible Tokens (NFT)

Gli NFT sono contenuti digitali che rappresentano oggetti del mondo reale come opere d'arte, musica, giochi e collezioni di qualsiasi tipo.

Chi acquista un'opera legata ad un non-fungible token non acquista l'opera in sé, ma semplicemente la possibilità di dimostrare un diritto sull'opera, garantito tramite uno smart contract.

Tutto comincia con una versione digitale dell'opera d'arte, salvata in una sequenza informatica di cifre 0 ed 1. Tale sequenza viene quindi "compressa" in una stringa, chiamata hash, derivata da essa ma molto più corta, con un processo non invertibile conosciuto come hashing.

Il passo successivo è la memorizzazione di questo hash su una blockchain, con una marca temporale associata.

L'NFT tiene al suo interno traccia delle vendite dell'hash, in modo che risulti possibile tracciare i passaggi di mano dell'hash, fino al suo creatore, quindi dimostrandone il possesso.

Questo meccanismo fornisce quindi una prova di autenticità e, al contempo, di proprietà dell'opera.

Il possessore dell'hash, secondo quanto riportato nell'NFT può dimostrare i suoi diritti senza necessità di rivolgersi a intermediari e senza limiti di tempo (almeno fino a quando la blockchain su cui è ospitato il suo token continuerà ad essere attiva).

Il token, dunque, non si concretizza in un bene – per quanto digitale – ma in un vero e proprio rimando, garantito dalla tecnologia blockchain, ad un altro bene (un'opera d'arte digitalizzata, un'immagine, un video etc.) custodito su piattaforme digitali il cui accesso è, appunto, limitato e garantito attraverso il possesso dell'ash.

L'archiviazione degli NFT, se on-chain e dunque all'interno della blockchain o off-chain su piattaforme virtuali attraverso i cd. wallet tutelati da chiavi crittografiche di accesso, rileva sotto l'aspetto della rintracciabilità costante del proprio file digitale acquistato magari a caro prezzo. Infatti, l'archiviazione on-chain, per una serie di ragioni tecniche che esulano dal presente scritto, consente solo lo stivaggio di file molto leggeri e comunque a costi significativamente elevati, al contrario, la conservazione off-chain offre prezzi più contenuti ma espone il proprietario dell'ash al rischio di non poter più accedere al contenuto digitale in caso di disconnessione o fallimento del gestore.

Quanto detto sui rischi di conservazione di un NFT si riverbera amplificato al momento del passaggio di proprietà degli NFT in caso di morte del possessore fisico.

Infatti, il posizionamento di detti beni digitali su piattaforme esterne, custoditi dentro wallet protetti da particolari chiavi di accesso tutelate attraverso la blockchain, potrebbe rivelarsi un ostacolo insormontabile per il recupero dei medesimi, inteso che nemmeno l'informatica forense sarebbe in grado di poter superare i blocchi e recuperare gli NFT.

L'effetto, dunque, sarebbe la sostanziale intrasmissibilità dei beni digitali, destinati a rimanere conservati per sempre (o almeno fino a quando il gestore della piattaforma sarà attivo) in un angolo digitale irraggiungibile dagli eredi dell'originale proprietario.

b) Le criptovalute

I beni digitali a contenuto patrimoniale per eccellenza sono le criptovalute (quali Bitcoin, Ethereum, Monero, Ripple, Stellar, Litecoin): monete virtuali prive di un controvalore garantito da un soggetto terzo e accessibili attraverso una chiave crittografica, destinate all'investimento, alla detenzione o all'uso esattamente come la moneta avente corso legale, con la differenza però che le transazioni possono essere realizzate solo attraverso strumenti tecnologici: ossia attraverso la blockchain.

Distinguiamo, per semplificazione, il possesso delle criptovalute nelle seguenti categorie:

a) possesso attraverso fondi comuni di investimento, certificati, futures o altri strumenti finanziari comuni che abbiano come sottostante il valore della criptovaluta.

Il proprietario non possiede realmente una criptovaluta in quanto ciò che rileva è unicamente la quotazione dello strumento finanziario che riflette il valore della criptovaluta di riferimento.

In questo caso, poiché la criptovaluta è un indice di uno strumento finanziario diverso, al momento dell'apertura della successione, ciò che cade in eredità non è la criptovaluta ma lo strumento finanziario che sarà trasmesso all'erede secondo le ordinarie regole successorie.

b) possesso per il tramite di un intermediario (un istituto bancario o altri intermediari on-line). In questo caso, l'intermediario (definito anche *exchange*) ha il mandato di convertire la valuta corrente – messa a disposizione dall'investitore – in criptovaluta secondo le quotazioni del momento e di mettere a disposizione del cliente un account per operare con la criptovaluta.

L'exchange opera sul portafoglio di criptovalute in nome e per conto del cliente utilizzando proprie chiavi digitali, tiene traccia dell'effettiva giacenza di ciascuno dei propri utenti all'interno del proprio portafoglio (come una banca ordinaria che tiene traccia della giacenza sui conti correnti di ciascun cliente).

L'utente del servizio di exchange deve conservare e custodire i dati di accesso al proprio account come un qualunque servizio on-line. L'exchange, di norma, conosce tutti i dati dell'utente e risulta dunque sempre in grado di recuperare i dati di accesso all'account in caso di decesso.

La successione nei beni digitali patrimoniali, anche in questo caso non dovrebbe comportare specifici problemi, posto che, come visto, la disciplina sul trattamento dei dati personali, come aggiornata alla luce dell'approvazione del Reg. UE 679/2016, sembra applicabile al fine di consentire all'erede designato l'accesso all'account del defunto.

c) direttamente dall'utente. In questo caso, la chiave privata è detenuta direttamente dall'utente il quale potrà custodirla attraverso:

- i c.d. “paper wallet”, ovvero un semplice foglio cartaceo (o un documento informatico) sul quale è stampata la complessa chiave privata in caratteri alfanumerici o codificata attraverso un QRcode;
- i c.d. software wallet, ovvero applicazioni, accessibili tramite password, che contengono la chiave privata. Trattasi di un software installato su un device grazie al quale sarà possibile generare la chiave privata (la quale resterà memorizzata esclusivamente sul medesimo) per disporre della criptovaluta ed effettuare le transazioni sulla blockchain;
- i wallet di tipo hardware (c.d. hardware wallet), ovvero dei device esternamente simili a memorie flash Usb e collegabili a un computer con le stesse modalità, contenenti sia la chiave privata sia un'interfaccia per il sistema di firma attivabile mediante un PIN. In altre parole, la chiave privata viene generata dal dispositivo, protetto crittograficamente dall'utente con un PIN scelto dallo stesso e ivi rimane memorizzata senza mai essere esposta. Frequentemente il dispositivo opera in combinazione con un'applicazione software (simile al software wallet) destinato tuttavia solo alla predisposizione della transazione.

In questi casi la successione nei beni digitali può risultare più complessa:

- 1) se le criptovalute sono detenute attraverso un software wallet, al fine di entrare in possesso delle stesse, sarà necessario accedere prima al device all'interno del quale è stato installato il software di custodia della chiave privata e successivamente al software medesimo che come abbiamo detto è naturalmente protetto da una password. Le criticità relative al recupero della chiave privata non differiscono di molto da quelle per l'accesso a un qualsiasi file criptato, con l'aggravante di una eventuale localizzazione non sempre agevole nel caso di un moderno sistema operativo che sia efficacemente protetto da quella che a tutti gli effetti risulta essere un'*esfiltrazione di dati malevola*;
- 2) se invece le criptovalute sono detenute attraverso un hardware wallet, oltre alle difficoltà di reperimento dell'hardware medesimo, sarà necessario recuperare la password di accesso alla chiave privata o alle funzionalità del token, rinvenendo indizi utili nella documentazione del defunto o con il processo di *chip off* che consiste nella rimozione fisica dei componenti dalla scheda logica finalizzata ad un accesso fisico al componente contenente la chiave privata da estrarre. Si tratta di un processo estremamente rischioso e dall'esito incerto in quanto la cifratura presente potrebbe operare per la cancellazione definitiva dei dati.

Nel 2020 già si stimava pari a circa 76 miliardi di dollari equivalenti la somma di criptovalute non più in circolazione a causa della perdita di accesso, in massima parte per morte dell'originario proprietario e mancata trasmissione delle chiavi agli eredi.

Ad oggi, fatti salvi alcuni exchange che hanno attivato servizi dedicati agli eredi dei possessori originari di criptovalute in ottemperanza a quanto già richiamato dal Regolamento UE sul trattamento dei dati personali, **il metodo più immediato per tramandare beni digitali patrimoniali quali le criptovalute resta la condivisione delle proprie chiavi con coloro che sono stati o saranno designati eredi del patrimonio.**

Si tratta di una soluzione semplice, al limite dell'artigianale, che sconta, però, le stesse limitazioni e rischi dell'ordinaria trasmissione ai potenziali eredi – per esempio - della combinazione della

cassaforte di casa, l'assoluta fiducia nel ricevente le chiavi di accesso e la sua capacità di conservare in sicurezza le informazioni ricevute.

6. Conclusioni

I beni digitali vivono tra noi, sono qui per restare e la loro rilevanza aumenterà progressivamente.

Nel tempo, la nostra generazione, la prima ad usufruire, disporre e negoziare beni digitali, siano essi di natura patrimoniale o non patrimoniale, si troverà ad affrontare in misura sempre più pressante la questione dell'eredità di questi beni ai nostri figli o nipoti.

Sebbene allo stato si siano individuate – perlopiù grazie all'opera dei giudici chiamati loro malgrado ad affrontare questioni non ancora normate– soluzioni *ponte*, estendendo l'applicazione delle discipline consolidate per affrontare il problema della trasmissione dei beni fisici anche ai beni digitali, pure non possiamo omettere di tenere in considerazione come le citate decisioni giurisprudenziali si sforzino di sottoporre a normative operanti su specifici territori una pletora sempre crescente di beni giuridici incarnati in beni immateriali che per loro natura non sottostanno a specifici ordinamenti giuridici o sono in grado di sottrarvisi assai velocemente.

E' dunque auspicabile che maturi l'idea di uno specifico diritto, un vero *Diritto Digitale*, che possa nascere e svilupparsi attraverso il contributo internazionale dei principali attori della Rete e che preveda un adeguato processo di elaborazione delle norme, un chiaro campo di applicazione delle stesse e specifici strumenti – attivi nel mondo digitale – che ne garantiscano l'effettiva applicazione.

Sarebbe questo il segno del passaggio dell'era digitale da fenomeno sociale ed economico informale ad un vero e proprio Nuovo Mondo ove l'Uomo possa operare, crescere e prosperare in tutta sicurezza.

Avv. Nicola Perrotti